



REGOLAMENTO COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Aggiornato al Consiglio Federale del 7 luglio 2017 (artt. 1, 2 e 4)

Fatte salve eventuali modifiche richieste dal CONI

INDICE

- Art. 1 – Costituzione e definizione
- Art. 2- Competenze
- Art. 3 - Composizione
- Art. 4 - Requisiti e durata dell'incarico
- Art. 5 - Funzionamento della Commissione Nazionale Atleti
- Art. 6 - Spese di Segreteria e di Funzionamento della Commissione Nazionale
- Art .7- Presidente della Commissione Federale Atleti
- Art. 8 - Cessazione dall'incarico nella Commissione Federale Atleti
- Art. 9 - Disposizione finale
- Norma transitoria

Art. 1 - Costituzione e definizione

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 31, c. 5° dello Statuto del C.O.N.I. approvato ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, nell'art. 32, paragrafo 1.3 della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) e relative norme di attuazione, nell'art. **34** del Regolamento Organico della F.P.I. approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. **42/2017**, è costituita la Commissione Federale Atleti (C.F.A.) presso la Federazione Pugilistica Italiana.

Art. 2- Competenze

La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) ha il compito di contribuire alla diffusione dello spirito olimpico e delle attività disciplinate dalla F.P.I. e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi federali al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del CONI, del C.I.O., dell'A.I.B.A., dell' **E.U.B.C.** e delle **Sigle Internazionali Pro** di cui all'art. **1.3** dello Statuto federale, con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.

In particolare la Commissione Federale Atleti (C.F.A.):

- a) provvede alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse ai Giochi Olimpici ed alle competizioni internazionali e nazionali;
- b) formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi della F.P.I., tramite i suoi rappresentanti in sede di Consiglio Federale, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni della F.P.I.;
- c) assicura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno della F.P.I., del C.O.N.I. e delle Federazioni Internazionali dilettantistiche e professionistiche riconosciute e formula raccomandazioni a tali effetti;
- d) può proporre candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso altre commissioni della F.P.I., del CONI, dell'A.I.B.A., dell' **E.U.B.C.**, del C.I.O. e delle **Sigle Internazionali Pro** riconosciute dalla F.P.I., assicurando in tal modo il rispetto dei punti di vista e delle istanze ed opinioni degli atleti;
- f) tiene contatti e si coordina con la Commissione Nazionale Atleti e Discipline Associate del CONI, con le eventuali Commissioni Atleti delle Federazioni Sportive Internazionali e con altri organi e commissioni nazionali, europei e mondiali che devono tenere in considerazione, tutelare ed attuare i punti di vista e le istanze degli atleti;

- g) prospetta le proprie raccomandazioni e proposte presso il Consiglio Federale della F.P.I. per il tramite degli atleti eletti e presso il Consiglio di Presidenza della F.P.I. per il tramite dei rappresentanti degli atleti;
- h) esamina argomenti di reciproco interesse per gli atleti e per la F.P.I. individuati dalla stessa C.F.A. o proposti all'attenzione della Commissione dai competenti organi della F.P.I.;
- i) tiene contatti, si coordina e istituisce relazioni e collegamenti con i tecnici e gli istruttori federali, con gli Organi Territoriali F.P.I. e le Associazioni e Società affiliate;
- j) svolge attività di promozione, informazione e divulgazione anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dello spirito olimpico, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
 - formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;
 - sport di alta competizione e sua organizzazione;
 - scienza dello sport e allenamento moderno;
 - tutela della salute dell' atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping;
- k) svolge ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.

Art. 3 - Composizione

La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) è composta di diritto:

- dai consiglieri eletti in rappresentanza in quota atleti nel Consiglio della Federazione Pugilistica Italiana;
- dagli atleti appartenenti alla F.P.I. eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI.

La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) nella sua prima riunione provvederà ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente.

La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) è integrata da altri 2 atleti, rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa CONI, nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa, possibilmente in rappresentanza di ambo i sessi.

L'integrazione dovrà avvenire entro un mese dall' elezione dei membri di diritto di cui al comma precedente.

Eventuali vacanze successive potranno essere reintegrate su decisione dei membri di diritto della Commissione Federale Atleti (C.F.A.), fermi restando il numero massimo dei componenti e i requisiti di cui all'art. 4.

Qualora per qualsiasi motivo vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati si provvederà da parte della Commissione alla integrazione con nuove nomine secondo il criterio previsto dal presente regolamento.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti del Consiglio Federale, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo le norme dello Statuto.

Art. 4 - Requisiti e durata dell'incarico

Per poter essere nominati quali componenti della Commissione Federale Atleti (C.F.A.) è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 e non incorrere nei casi previsti dall'art. 50 dello Statuto Federale, nonché, anche se non più in attività, aver partecipato alle competizioni federali nazionali e/o internazionali entro gli otto anni precedenti la data di nomina.

Tutti i componenti della Commissione Federale Atleti restano in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico e possono essere rinnovabili per più mandati.

I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti già in carica.

Art. 5 – Funzionamento della Commissione Federale Atleti

La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) si riunisce di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque dopo lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva degli Organi della F.P.I. .

La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre ed ogni volta egli lo ritenga opportuno. Inoltre, in via straordinaria, deve essere convocata quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri. In tal caso, o quando vi sia particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche per via telematica e si stabilirà il termine massimo entro cui i messaggi di risposta dovranno pervenire.

Nelle riunioni per via telematica ogni messaggio deve essere inviato a tutti gli altri componenti la Commissione e per conoscenza al Segretario Generale.

A tal proposito, all'atto dell'insediamento, ciascun componente comunica al Presidente della Commissione il proprio indirizzo e-mail, unitamente a quello postale. Eventuali variazioni di indirizzo postale o e-mail successivi, dovranno essere

tempestivamente comunicati al Presidente della Commissione e, per conoscenza, alla Segreteria Generale.

Qualora per qualsiasi motivo vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, la Commissione Federale Atleti (C.F.A.) provvederà, senza indugio, alla integrazione con nuove nomine, secondo i criteri previsti ai precedenti artt. 3 e 4.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato con lo strumento più celere disponibile che garantisca la conoscenza piena dei contenuti a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della riunione trasmessa contestualmente in copia al Segretario Generale.

La Commissione è validamente costituita in presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario della Commissione che ne cura la verbalizzazione.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 6 - Spese di Segreteria e di Funzionamento della Commissione Nazionale

La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) è supportata da un ufficio di segreteria composto dal personale posto a disposizione dal Segretario Generale della Federazione Pugilistica Italiana.

La Federazione Pugilistica Italiana sopporta del pari le altre spese di funzionamento della Commissione Federale Atleti, provvedendo inoltre al rimborso delle spese anticipate dai membri della Commissione per la partecipazione alle relative riunioni, qualora autorizzate dal Segretario Generale.

Le spese di segreteria e di funzionamento sono a carico della F.P.I. e dovranno essere approvate e deliberate dal Consiglio Federale.

Art. 7 - Presidente della Commissione Federale Atleti

Il Presidente della Commissione Federale Atleti è eletto tra i suoi componenti con la maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione elegge con pari sistema tra i suoi componenti il Vice Presidente.

Il Presidente della Commissione Federale Atleti presiede la Commissione stessa e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Commissione.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 8 - Cessazione dall'incarico nella Commissione Federale Atleti

I membri della Commissione Federale Atleti (C.F.A.) decadono dalla loro carica nei seguenti casi:

a- per recesso;

b- per scioglimento volontario;

c- in caso di assenza ingiustificata a tre incontri consecutivi nell'arco del quadriennio Olimpico;

d- in caso di cessazione del tesseramento alla F.P.I.

In tutti i casi previsti dalle norme statutarie e regolamentari.

Art. 9 - Disposizione finale

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI e previa approvazione da parte del Consiglio Federale (FPI).

Norma transitoria

La prima integrazione degli atleti nella C.F.A., come prevista al precedente art. 3, dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.